



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2733/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2692/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2692/TFNSVE/2025-2026, 2692 - Ricorso proposto dalla società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società ASD REAL CASTELNUOVO (matricola 941531) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori CICHETTI FEDERICO (matricola 4748116), DI BONAVENTURA PIERGIORGIO (matricola 4169903), DI GIANLUCA SIMONE (matricola 4680522), DI STEFANO MARCO (matricola 5558067) e MANARI MATTEO (matricola 6860268)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00) per il calciatore Cicchetti Federico, in euro 40,00 (quaranta/00) per il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatore Di Bonaventura Piergiorgio, in euro 200,00 (duecento/00 per il calciatore Di Gianluca Simone, in euro 120,00 (centoventi/00) per il calciatore Di Stefano Marco ed in euro 28,00 (ventotto/00) per il calciatore Manari Matteo, e così complessivamente euro 508,00 (cinquecentootto/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza tenutasi in videoconferenza l'11 maggio 2026 il Tribunale ha ordinato alla Società ricorrente di depositare entro il termine del 20 maggio 2026 la prova dell'avvenuta consegna della pec di invio del ricorso introduttivo alla controparte, adempimento questo che è stato onorato con il deposito in data 15 maggio 2026 della pec di consegna dell'atto introduttivo del giudizio.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 508,00 (cinquecentootto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai